



## IdS Esenzioni

L'imposta si applica fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi

Sono previste le seguenti esenzioni e agevolazioni nell'applicazione dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche o private del territorio comunale, fino a un massimo di due accompagnatori per ogni paziente;
- c) i soggetti che effettuino essi stessi cure ospedaliere o terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;
- e) gli appartenenti alle forze di Polizia statali e locali, Carabinieri, corpo dei Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Protezione Civile ed enti equiparati soggiornanti per esigenze di servizio.
- f) Gli ospiti non autosufficienti, con idonea certificazione medica ed i loro rispettivi accompagnatori, nel numero di uno per quelli maggiorenni, due per coloro che sono minorenni.
- g) I gruppi di studenti che soggiornano in occasione di una gita scolastica ed i rispettivi accompagnatori, sono tenuti al pagamento del 50% dell'imposta.

L'applicazione dell'esenzione di cui alle lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.